

Attività di raccolta e lavorazione di sottoprodotti di origine animale e simili, derivanti da scarti zootecnici e di macellazione

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 2 maggio 2018, n. 1172 - Zucchini, pres. f.f. ed est. - Eco Rendering S.r.l. (avv.ti Soffientini e Lucini) c. Provincia di Como (avv.ti Accardi e Condello).

Ambiente - Attività di raccolta e lavorazione di sottoprodotti di origine animale e simili, derivanti da scarti zootecnici e di macellazione - Impianto di cogenerazione - Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale - Imposizione di ulteriori prescrizioni tecniche - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La società esponente svolge da tempo attività di raccolta e lavorazione di sottoprodotti di origine animale e simili, derivanti da scarti zootecnici e di macellazione, presso il proprio stabilimento di Fenegrò (CO).

Più recentemente, la stessa ha utilizzato i predetti sottoprodotti come combustibile per la produzione di energia termica, ottenendo nel 2007 apposita autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) e in seguito ha avviato anche l'attività di cogenerazione, vale a dire la produzione combinata di energia termica e di energia elettrica, che viene poi immessa in rete.

Nell'anno 2012 era avviato il procedimento di rinnovo dell'AIA, che si concludeva con il provvedimento della Provincia di Como n. 7/A/ECO del 1° febbraio 2013, di rinnovo dell'autorizzazione, con una serie di prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al provvedimento stesso.

L'esponente contestava però talune delle prescrizioni tecniche imposte, con particolare riguardo alla fissazione dei limiti di emissione in atmosfera, rilevato che la Provincia aveva deciso per l'immediata applicazione dei più restrittivi limiti previsti dalla normativa della Regione Lombardia del 2012, nonostante quest'ultima (DGR 3934/2012), non fosse neppure entrata in vigore al 1.2.2013 e prevedesse in ogni modo un regime transitorio per gli impianti esistenti.

Era proposto di conseguenza ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che era trasposto in sede giurisdizionale a seguito di rituale opposizione della Provincia di Como.

Alla pubblica udienza del 19.4.2018 davanti al TAR Lombardia, Milano, la causa era trattenuta in decisione.

2.1 L'esponente si duole che il provvedimento provinciale di rinnovo dell'autorizzazione ambientale abbia previsto, nel proprio allegato tecnico (lettera E.1) dei limiti per l'emissione in atmosfera pari a quelli di cui alla delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 3934/2012 (cfr. il doc. 1 della ricorrente, pag. 24 dell'allegato tecnico) e ciò benché la citata delibera regionale sia entrata in vigore il 14.2.2013, quindi successivamente all'adozione dell'atto gravato (1.2.2013) e – soprattutto – nonostante la delibera stessa preveda che gli impianti autorizzati al momento dell'entrata in vigore (come quello di cui è causa), dovranno adeguarsi ai nuovi criteri entro il 31.12.2019 (cfr. per il testo della DGR succitata, il doc. 12 della ricorrente).

Da ciò consegue – si continua in ricorso – una immotivata ed illegittima applicazione retroattiva della delibera regionale, in spregio a pacifici principi normativi e giurisprudenziali.

La Provincia di Como, nelle proprie articolate difese, evidenzia di non avere in realtà applicato una delibera non ancora efficace, bensì di avere esercitato i poteri riconosciuti dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), che, stante il combinato disposto degli articoli 29 *sexies* comma 3 e 271 comma 7, consente sempre all'amministrazione di fissare limiti di emissione più severi di quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, prosegue la difesa resistente, col provvedimento impugnato sono stati introdotti limiti più severi, corrispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale di prossima entrata in vigore, vale a dire la citata delibera 3934/2012.

La tesi difensiva dell'amministrazione provinciale, per quanto suggestiva, non convince il Collegio.

Infatti, se non è certamente in discussione il potere dell'autorità amministrativa di fissare limiti di emissione più rigorosi di quelli previsti in via generale dalla vigente normativa (trattandosi di una potestà derivante direttamente dalla legge e rispettosa del c.d. principio di precauzione, di derivazione eurolunitaria, su cui si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 27.3.2017, n. 1392), parimenti la fissazione di tali limiti deve essere il risultato di una adeguata istruttoria, cui deve corrispondere una motivazione congrua e rigorosa (cfr. sul punto, oltre a TAR Piemonte, sez. I, n. 782/2012, anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14.9.2016, n. 1197).

Orbene, nel caso di specie la decisione finale di introduzione di limiti corrispondenti a quelli regionali del 2012 non appare il risultato di una adeguata istruttoria, la quale deve invece tenere necessariamente conto – ad esempio – delle specifiche caratteristiche dell'impianto e di quelle della zona dove lo stesso è collocato (d'altronde il comma 7 dell'art.

271 succitato richiama il precedente comma 5, che impone nel corso dell'istruttoria di tenere conto delle attività e della emissioni della zona oltre che della qualità dell'aria in quest'ultima).

Infatti, se è pur vero che il procedimento amministrativo di rinnovo si è caratterizzato per numerosi contatti fra la parte pubblica e l'operatore economico, tuttavia non risulta un analitico approfondimento della questione delle emissioni ne – soprattutto – è dato comprendere perché sia stato introdotto un limite corrispondente a quello di una delibera regionale non ancora in vigore.

Al contrario, la società istante aveva presentato alla Provincia in data 17.4.2013 un'articolata proposta con riguardo alle emissioni dell'impianto (cfr. il doc. 13 della ricorrente), alla quale faceva seguito una nota provinciale del 2.5.2013, peraltro gravata anch'essa col presente ricorso (cfr. il doc. 2 della ricorrente), che considerava la proposta "non completamente accoglibile", senza però una particolare motivazione.

Quanto alla seduta della conferenza di servizi del 5.7.2012 – cui si riferisce la difesa provinciale a pag. 8 della propria memoria – preme rilevare che dalla lettura del verbale della conferenza, riportato nel corpo della memoria, risulta che la società esponente abbia chiesto copia delle modifiche all'allegato tecnico, riservandosi valutazioni sulle medesime, per cui non può essere condivisa l'affermazione della parte resistente, secondo cui la ricorrente non avrebbe mosso obiezioni alla modifiche stesse.

Da ultimo, si evidenzia che la stessa Provincia aveva, in altre occasioni nell'anno 2012, espresso parere favorevole all'osservanza dei limiti di cui alla DGR 6501/2001, anteriore a quella di cui è causa (cfr. il doc. 10 della ricorrente).

2.2 In definitiva, il presente ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra indicate, con conseguente annullamento delle prescrizioni tecniche impugnate e salvo ovviamente il potere dell'amministrazione di fissare limiti di emissione anche più severi di quelli vigenti, purché nel rispetto dei criteri indicati nella presente sentenza.

Preme ancora rilevare, quanto agli effetti della presente sentenza, che per effetto dell'annullamento suindicato e in attesa di nuove determinazioni dell'amministrazione, dovranno trovare immediata applicazione all'impresa ricorrente i limiti di emissione previsti dalla DGR 6501/2001, non essendo ovviamente immaginabile che, a fronte dell'annullamento giurisdizionale, non sussistano più limiti all'emissione per l'impianto di cui è causa.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)